REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/70 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1680/70 relativo ad una gara permanente per il latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1680/70 della Commissione, del 18 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per il latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento (3), prevede la vendita con procedura di gara di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ;

considerando che, dinanzi all'attuale situazione sul mercato comunitario del latte scremato in polvere e per evitare che il prodotto presentato per la gara sia oggetto di acquisti massicci a sfondo speculativo, è necessario prevedere che in occasione di una gara particolare può essere aggiudicata ad uno stesso offerente soltanto una quantità massima determinata ;

considerando che per gli stessi motivi è opportuno prevedere che gli aggiudicatari facciano trasformare entro un determinato termine il latte scremato in polvere di cui trattasi in alimenti composti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1106/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70 (5) ; l'osservanza di tale obbligo può essere garantita dalla costituzione di una cauzione di trasformazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1680/70 è aggiunto il comma seguente :

« Una o più offerte presentate da uno stesso offerente per una stessa gara particolare sono valide soltanto se il quantitativo globale per il quale l'offerente ha presentato offerte non supera 500 tonnellate ».

Articolo 2

All'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1680/70, i termini « articolo 11, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « articolo 11, paragrafo 3 ».

Articolo 3

Gli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1680/70 sono sostituiti dagli articoli seguenti :

« *Articolo 11*

1. Dopo il versamento dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha pagato il prezzo d'acquisto,

b) il magazzino di giacenza di tale quantitativo,

c) la data limite per la presa in consegna del latte scremato in polvere.

2. L'aggiudicatario costituisce, prima di prendere in consegna il latte scremato in polvere, una cauzione di trasformazione dell'importo di 2 u. c. / 100 kg.

La cauzione di trasformazione viene costituita in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

3. L'aggiudicatario prende in consegna la totalità del latte scremato in polvere aggiudicatogli entro un termine di 20 giorni dalla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tale presa in consegna può essere frazionata.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 185 del 19. 8. 1970, pag. 8.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 26.
(5) GU n. L 44 del 25. 2. 1970, pag. 1.

4. Salvo casi di forza maggiore, l'organismo d'intervento recede dal contratto di vendita se l'aggiudicatario non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 12

1. Il latte scremato in polvere viene trasformato in alimenti composti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1106/68. La trasformazione ha luogo entro un termine di 60 giorni dalla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

2. Qualora la trasformazione del latte scremato in polvere abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, la prova che la trasformazione in conformità del paragrafo 1 è stata effettuata entro i termini prescritti può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [1].

Devono essere compilati i riquadri nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo. Il riquadro n. 104 deve essere compilato cancellando le indicazioni che non interessano ed iscrivendo all'altezza del secondo trattino una delle menzioni seguenti :

« destiné à la transformation en aliments composés conformément aux règlements (CEE) nos 1106/68 et 1680/70 »

« zur Verarbeitung zu Mischfutter gemäß den Verordnungen (EWG) Nrn. 1106/68 und 1680/70 bestimmt »

« destinato alla trasformazione in alimenti composti a norma dei regolamenti (CEE) n. 1106/68 e n. 1680/70 »

« bestemd voor verwerking tot mengvoeder overeenkomstig de Verordeningen (EWG) nrs. 1106/68 en 1680/70 ».

3. Qualora lo Stato membro venditore si avvalga dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/70 [3], e qualora il latte scremato in polvere venduto in tale Stato membro sia destinato ad essere trasportato nel territorio di un altro Stato membro per esservi trasformato in alimenti composti per gli animali, si applica l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1106/68, fermo restando che nel riquadro n. 104 dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 dev'essere iscritta all'altezza del secondo trattino una delle menzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 12a

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitavo

a) per il quale l'offerente

 — non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione ed

 — ha provveduto entro i termini prescritti a versare l'importo corrispondente all'offerta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e a costituire la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

b) per il quale non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è svincolata soltanto per i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali l'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento :

a) i documenti comprovanti che i quantitativi sono stati trasformati entro i termini prescritti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, se la trasformazione ha luogo nello Stato membro venditore ;

b) la prova — costituita dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2 — della trasformazione entro i termini prescritti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, se la trasformazione ha luogo in un altro Stato membro.

3. In caso di risoluzione del contratto d'acquisto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, la cauzione di trasformazione costituita per i quantitativi in causa è svincolata soltanto nei

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

[2] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
[3] GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 33.

limiti di un importo corrispondente alla differenza fra la cauzione di trasformazione e la cauzione di gara.

4. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1970. Esso non è applicabile al latte scremato in polvere venduto prima di tale data a norma del regolamento (CEE) n. 1680/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI